



COMUNE DI MASSA E COZZILE
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 PRESUPPOSTO DEL CANONE
- ART. 3 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4 LE TARIFFE
- ART. 5 RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI
- ART. 6 MAGGIORAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
- ART. 7 ESENZIONI DAL CANONE
- ART. 8 MODALITA' DI DICHIARAZIONE
- ART. 9 RIMBORSI
- ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - LE OCCUPAZIONI

- ART. 13 SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIE E FINALITA'
- ART. 14 PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
- ART. 15 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO
- ART. 16 TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
- ART. 17 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE TELECOMUNICAZIONI

CAPO II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- ART. 18 TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E LORO LIMITAZIONI
- ART. 19 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIVIETI
- ART. 20 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
- ART. 21 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
- ART. 22 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I LE OCCUPAZIONI

- ART. 23 DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 24 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 25 OCCUPAZIONI A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO
- ART. 26 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 27 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- ART. 28 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
- ART. 29 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ART. 30 OCCUPAZIONI CON PONTI E SCALE
- ART. 31 OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI
- ART. 32 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE
- ART. 33 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 34 REVOCA E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI
- ART. 35 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI
- ART. 36 RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- ART. 37 VERSAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONI

CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- ART. 38 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
- ART. 39 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 40 OBBLIGHI PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 41 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- ART. 42 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 43 VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
- ART. 44 PAGAMENTO DEL CANONE

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 45 LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 46 RIDUZIONI
- ART. 47 ESENZIONI

CAPO IV – CANONE MERCATALE

- ART. 48 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 49 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 50 DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 51 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
- ART. 52 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 53 OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 54 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 55 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 56 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 57 RIMBORSI
- ART. 58 SANZIONI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

- ART. 59 SANZIONI E PENALITA'

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 60 NORME TRANSITORIE
- ART. 61 NORME FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 4) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 3 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 4 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 5 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni :
- a) eccedenti i mille metri quadrati riduzione del 90 %;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, religiose e di beneficenza qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici riduzione del 50%;
 - c) per l'esercizio dell'attività edilizia riduzione del 50%.
 - d) Passi carrabili riduzione del 50%.

ART. 6 – Maggiorazioni per diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per le seguenti tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:
- a) per esposizione pubblicitaria con superficie fino a 1 metro quadrato non sono previste maggiorazioni rispetto alla tariffa di base;
 - b) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 30% rispetto alla precedente;
 - c) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati, la tariffa è maggiorata di un ulteriore 40% rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - d) per l'esposizione pubblicitaria che abbia superficie superiore a 8,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 100% rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - e) qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100%.

ART. 7 – Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) I messaggi pubblicitari effettuati in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici Territoriali;
 - h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 8 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 aprile di ogni anno relativa alle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 9 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 10 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure di cui all'articolo 44 del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 11 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) In caso di gestione del Canone fra più servizi comunali, saranno individuati più funzionari, ciascuno per la tipologia di entrata di propria competenza.
- 3) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 13 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) passi e accessi carrabili
 - f) ponteggi, steccati e simili
 - g) cartelli pubblicitari e simili
 - h) aree per spettacoli viaggianti
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 14 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale

avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 15 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 4, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 16 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla delibera di Giunta di cui al comma 831 della Legge 160/2019 .
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 7) Il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Qualsiasi occupazione effettuata con impianti di telecomunicazioni e/o di telefonia mobile e/o tecnologie di telecomunicazione e/o comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipo, trasmesse o scambiate via etere o via cavo, è soggetta a concessione scritta rilasciata dal Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale. La concessione può assumere la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata (autenticata o meno).
2. L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da un Operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del D.Lgs 01.08.2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e pertanto nel registro degli operatori di comunicazione e/o telecomunicazioni comunque intese.
3. L'istanza ha per oggetto l'installazione di una o più infrastrutture con posizionamento di uno o più apparati, oppure il mantenimento di infrastrutture, impianti e di apparati di tale tipo già esistenti, e può riguardare:
 - a) una singola occupazione, posta a servizio di un unico Operatore o gestore di servizi di telecomunicazioni;
 - b) una multipla occupazione in modalità co-siting e/o sharing posta a servizio di più Operatori o gestori di servizi di telecomunicazione;
 - c) ulteriori occupazioni in modalità co-siting e/o sharing, con posizionamento di più apparati sulla medesima infrastruttura portante già esistente nel contesto di politiche aziendali mirate alla sottoscrizione di accordi di ospitalità fra Operatori o gestori di servizi di telecomunicazione.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso di una delle due Parti, o dismissione o decadenza, o analoghe casualità, l'impianto deve essere completamente rimosso e il sito restituito all'Ente entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area debitamente ripristinata e pertanto priva di attrezzature, residui e rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) Le concessioni oggetto del presente articolo sono soggette ad un canone annuale diversificato a seconda della tipologia:
 - 1) Concessione Ordinaria Tipo A
Importo del canone ordinario dovuto per la prima occupazione di cui al precedente comma 3, lettera a), fino ad una superficie complessivamente occupata di mq 50; tale superficie può essere frazionata anche in più sezioni nel caso le apparecchiature a corredo dell'apparato siano collocate in aree non contigue;
 - 2) Concessione Ordinaria Tipo B
Importo del canone ordinario dovuto per la prima occupazione di cui al precedente comma 3, lettere b), a carico di un Operatore capofila, fino ad una superficie complessivamente occupata di mq 50; tale superficie può essere frazionata anche in più sezioni nel caso le apparecchiature a corredo dell'apparato siano collocate in aree non contigue;
 - 3) Maggiorazione Ordinaria 1
Maggiorazione del canone ordinario dovuto per ogni occupazione in più oltre la prima e relativa ai casi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c);
 - 4) Maggiorazione Ordinaria 2
Maggiorazione del canone ordinario dovuto per ogni metro quadrato o frazione in più rispetto ai limiti di superficie indicati ai precedenti punti.
5. Nel caso di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), nel caso di installazioni multiple, l'istanza di concessione di suolo pubblico deve essere presentata dall'Operatore che ha installato il primo apparato o dall'Operatore che assume il ruolo di capofila, il quale, in tal caso, è tenuto anche al pagamento della maggiorazione prevista.

6. Prima del termine della durata prevista la concessione può essere rinnovata su istanza dell'Operatore alle medesime condizioni, fatte salve eventuali modifiche regolamentari che fossero intervenute nel frattempo. L'istanza deve pervenire all'Ente entro 90 giorni prima della scadenza.

7. La concessione, su istanza dell'Operatore e a discrezione dell'Ente, o su proposta dell'Ente, può essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario per la sottoscrizione della nuova concessione. Il canone dovuto per tale periodo corrisponde alla quota parte calcolata rispetto al canone annuale originariamente previsto. L'istanza deve pervenire all'Ente entro 90 giorni prima della scadenza.

8. Al termine della durata prevista, se l'Ente non riceve l'istanza di rinnovo suddetta o l'Ente non intendesse rinnovare o concedere la proroga o le Parti intendessero recedere dal contratto, la concessione decade. Le infrastrutture, gli impianti e gli apparati potranno essere mantenute in esercizio, se nulla osta, per ulteriori 90 giorni al termine dei quali devono essere disattivati e l'area restituita all'Ente nei modi previsti. Il canone dovuto per tale periodo corrisponde alla quota parte calcolata rispetto al canone annuale originariamente previsto.

9. Nel caso l'Operatore muti la ragione sociale o nel caso di subentro o analoga casualità, il nuovo Operatore deve comunicare all'Ente la propria posizione e fornire il titolo che lo autorizza a subentrare in luogo del soggetto originale, assumendo con ciò, in toto, ogni obbligazione che nella concessione originaria era posta in capo al precedente Operatore, accollandosi anche l'onere del saldo di eventuali canoni non ancora corrisposti.

10. L'installazione di una o più infrastrutture e impianti con posizionamento di un apparato per periodi di tempo fino a 2 anni s'intende provvisoria o temporanea; le installazioni multiple, comunque intese, non sono ammesse.

11. Al termine della durata prevista la concessione temporanea può essere rinnovata su istanza dell'Operatore alle medesime condizioni, fatte salve eventuali modifiche regolamentari che fossero intervenute. L'istanza deve pervenire all'Ente entro la scadenza della concessione. Il rinnovo può essere concesso fino ad un massimo di due volte consecutive. Al termine della concessione temporanea e/o degli eventuali successivi rinnovi, gli impianti devono essere disattivati e l'area restituita all'Ente nei modi previsti.

12. Il canone per le concessioni temporanee è diversificato a seconda del caso ricorrente:

a) Concessione Temporanea Tipo A

Importo del canone temporaneo dovuto per anno o frazione di anno, fino all'occupazione di complessivi mq 10, se l'installazione ha carattere mobile e pertanto si ritiene non infissa stabilmente al suolo;

b) Concessione Temporanea Tipo B

Importo del canone temporaneo dovuto per anno o frazione di anno, fino all'occupazione di complessivi mq 10, se l'installazione pur avendo, eventualmente, un carattere mobile, può considerarsi comunque infissa stabilmente al suolo con modalità non precarie;

c) Maggiorazione Temporanea 1

Maggiorazione del canone temporaneo dovuto per ogni metro quadrato o frazione in più rispetto al limite di superficie predetto di cui alla lettera a).

d) Maggiorazione Temporanea 2

Maggiorazione del canone temporaneo dovuto per ogni metro quadrato o frazione in più rispetto al limite di superficie predetto di cui alla lettera b).

13. Quando la durata della concessione temporanea, compresi eventuali rinnovi, è uguale o superiore ad un anno l'installazione s'intende infissa stabilmente al suolo con modalità non precarie.

14. In ogni caso, qualunque sia il tipo di concessione, l'Operatore è responsabile nei confronti dell'Ente; nel caso di più Operatori la responsabilità è assunta in solido. Per tutta la durata del contratto l'Operatore tiene indenne l'Ente da qualsiasi conseguenza economica pregiudizievole, ivi compresi richieste di risarcimento avanzate da Terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati durante la realizzazione, l'utilizzo, la gestione e l'esercizio degli impianti e degli apparati. L'Operatore è altresì responsabile degli eventuali danni arrecati, in generale, a persone o cose.

15. In ogni caso, qualunque sia il tipo di concessione, l'esercizio delle infrastrutture, degli impianti e degli apparati deve risultare conforme ai limiti e alle prescrizioni dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunitarie in materia di emissioni di onde radio, ivi compreso il DPCM 08.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove si accerti l'inosservanza dei limiti e delle prescrizioni all'Operatore sarà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per adeguare gli impianti a dette prescrizioni; trascorso inutilmente tale termine l'Ente recede dal contratto per colpa dell'Operatore senza che a questi nulla sia dovuto a titolo di danno o risarcimento e ferma restando l'applicazione di altre sanzioni eventualmente previste dalla disciplina di settore e il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

16. Al fine di determinare i canoni di cui al presente articolo la Giunta Municipale fissa per ognuno di essi la tariffa per la zona di riferimento.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 18 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 49. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - c) CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495. Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
 - f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 300 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
 - i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**
 - j) La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
 - k) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- 3) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 10 anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

ART. 19 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 .
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
- 5) È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio.

ART. 20 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

- 1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
- 2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- 3) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
- 4) Sono previste le seguenti deroghe:
 - a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada.
 - b) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

ART. 21 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

- 1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
- 2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

ART. 22 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 23 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale.
- 2) L'Ufficio Edilizia Privata è competente al rilascio della concessione per occupazioni annuali.
- 3) L'Ufficio Polizia Municipale è competente al rilascio della concessione per occupazioni giornaliere.
- 4) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 24 - Procedimento di rilascio della concessione

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia Municipale e del Settore Lavori Pubblici, ove necessario, che dovrà esprimersi entro 7 giorni feriali dalla richiesta.
- 2) Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 27, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
 - a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
 - b) 7 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 25 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione al Settore Edilizia Privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
- 2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio fatta salva l'acquisizione dei necessari pareri.

ART. 26 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 27 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 28 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 29 - Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 30 - Occupazioni con ponti, scale ecc.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 31 - Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 32 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico annuale è rilasciata per una durata di 10 anni e si rinnova tacitamente alla scadenza salvo disdetta di una delle parti.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione giornaliera dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

ART. 33 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione;
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 59.

ART. 34 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
 - 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 35 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 36 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 37 - Versamento del canone per l'occupazioni

- 1) Il canone per l'occupazioni annuali deve essere corrisposto annualmente.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile, in via transitoria per l'annualità 2021 entro il 30 giugno.
 - 4) Il versamento del canone deve essere effettuato con Avviso PAGOPA;
 - 5) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

- 6) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
- 7) Per le occupazioni giornaliere il canone deve essere corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 38 - Domanda e documentazione

1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive all'interno del Settore Segreteria Generale – Servizi alla Persona presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

ART. 39 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 2) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 3) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di rilascio.
- 4) L'autorizzazione ha validità per un periodo di 10 anni e si rinnova tacitamente, qualora non intervenga disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 40 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 41 – Decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) In caso di mancato versamento del canone nei termini previsti , il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari nonchè alla copertura della pubblicità effettuata;
 - b) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di rilascio;
 - e) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

ART. 42 – Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 59.

ART. 43 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 44 - Pagamento del Canone

- 1) Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno ed in via transitoria per l'annualità 2021 entro il 30 giugno tramite Avviso PAGOPA;
- 2) Per il Canone relativo alla diffusione di mezzi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione;
 - 3) Per il Canone annuale qualora sia di importo superiore ad euro 1500,00 può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno e 30 settembre;
 - 4) Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
 - 5) Il contribuente è tenuto a comunicare al comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali;
- 6) Con deliberazione della giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 45 – Pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio tramite avviso PAGOPA.
- 10) Il canone da applicare alle pubbliche affissioni è determinato con riferimento all'art. 1 comma 827 della legge 160/2019.

ART. 46 - Riduzioni

Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali ;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
- 2) Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 47 - Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) gli annunci mortuari affissi direttamente da imprese.

CAPO IV CANONE MERCATALE

ART. 48 – Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 49 - Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite con deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 50 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i.

ART. 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
1. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

ART. 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 12 ore.
- 2) La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
- 3) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 4) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 53 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - 1) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - 2) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 54 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 57 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

ART. 58 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale vigente con la maggiorazione prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 59 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata nè superiore al doppio della stessa ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 2) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 3) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

TITOLO V- NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 60 - Norme transitorie

- 1) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

ART. 61 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP e ICPDPA.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, nonché della legge n. 160/2019.